

TAR Lazio, Sezione Latina - Sentenza 26/01/2006 n. 86
legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.1, 31/bis.1

Per consolidata giurisprudenza il potere di revocare gli atti di una gara di appalto, in corso di espletamento della stessa, trova il proprio fondamento giuridico nel complesso delle regole dell'autotutela della P.A. e rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, da esercitarsi alla stregua dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 3/2/2000, n. 661). La pretesa lesione dell'affidamento dei partecipanti alla gara di appalto in caso di revoca di atti della stessa, va esclusa alla stregua di una giurisprudenza consolidata, che riconosce in capo all'Amministrazione il potere di "ritirare" l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza - s'intende - di concrete ed adeguate ragioni di interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 14/1/2000). A fortiori, tale potere di autotutela sussiste con riferimento agli atti di gara. E', dunque, la valutazione discrezionale effettivamente compiuta dall'Amministrazione appaltante in ordine alle circostanze sopravvenute a rendere ragione dell'esercizio del potere di autotutela sub specie di revoca. Ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, la revoca legittima del provvedimento dà luogo (a far data dall'entrata in vigore della legge n. 15/05) non già al risarcimento del danno ma ad un "indennizzo", che sia disposto in sede amministrativa e non giurisdizionale. "A contrario", in sede giurisdizionale può essere pronunciata condanna dell'Amministrazione pubblica al risarcimento del danno conseguente ad un provvedimento di revoca, ma a condizione che si sia preventivamente accertata l'illegittimità e che sussistano gli altri presupposti di legge.